



# Animali da compagnia

**Edizione 2022**

Valida a partire dal 1.1.2022

Editore:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC  
Ambito direzionale Basi  
Disposti di natura non doganale  
3003 Berna

E-mail: [nze@bazg.admin.ch](mailto:nze@bazg.admin.ch)  
Internet: [www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC**

## INDICE

1	Osservazioni preliminari.....	3
2	Informazioni generali concernenti la procedura d'imposizione doganale .....	3
3	Disposizioni veterinarie.....	3
4	Importazione di animali da compagnia aventi come luogo di destinazione il territorio svizzero.....	3
4.1	Fattispecie.....	3
4.2	Dichiarazione doganale per immissione in libera pratica .....	3
4.3	Disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto sull'importazione (imposta sull'importazione).....	3
4.3.1	Importazione da parte di privati nel traffico turistico .....	3
4.3.2	Importazione da parte di vendori esteri nel traffico turistico .....	4
4.3.3	Altre importazioni (traffico delle merci commerciali).....	4
5	Importazione di animali da compagnia aventi come luogo di destinazione temporaneo il territorio svizzero .....	4
5.1	Fattispecie.....	4
5.2	Importazione di animali da compagnia che accompagnano un viaggiatore domiciliato all'estero.....	4
5.3	Importazione per l'accoppiamento.....	4
5.4	Importazione per lavori .....	5
5.4.1	Impiego da parte di una persona domiciliata sul territorio svizzero.....	5
5.4.2	Impiego da parte di una persona domiciliata all'estero.....	5
5.5	Importazione per il trattamento veterinario .....	5
5.5.1	Il veterinario o la clinica veterinaria non versano l'imposta sulle prestazioni da loro fornite sul territorio svizzero poiché l'animale da compagnia viene esportato.....	5
5.5.2	Altro .....	5
5.6	Importazione per l'allevamento, l'addestramento, la formazione o l'allenamento.....	5
5.7	Importazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli.....	5
5.7.1	L'organizzatore svizzero versa una controprestazione per la partecipazione dell'animale da compagnia.....	5
5.7.2	Altro .....	6
6	Esportazione temporanea di animali da compagnia.....	6
6.1	Esportazione di animali da compagnia che accompagnano un viaggiatore domiciliato sul territorio doganale .....	6
6.2	Esportazione per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, la formazione, l'allenamento o il trattamento veterinario .....	6
6.3	Esportazione per lavori.....	6
6.4	Esportazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli.....	6
7	Disposizioni penali.....	6

## **1 Osservazioni preliminari**

La presente pubblicazione descrive le particolarità dell'imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'introduzione di animali da compagnia attraverso il confine doganale. Essa va considerata un complemento delle informazioni relative al trattamento doganale di animali da compagnia reperibili sul sito Internet dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ([www.bazg.admin.ch](http://www.bazg.admin.ch) → Informazioni per privati).

Per «animali da compagnia» si intendono i cani, i gatti, i porcellini d'India, i criceti, i canarini, i pesci da acquario, i conigli nani, i conigli, le tartarughe, i pappagalli, i serpenti e simili. Non è tuttavia compreso il bestiame (cavalli, asini, muli, manzi, pecore, capre e maiali).

Per «territorio svizzero» si intende il territorio nazionale svizzero, ad eccezione delle valli di Samnaun e Sampuoir, del Principato del Liechtenstein e del Comune di Büsingen am Hochrhein.

## **2 Informazioni generali concernenti la procedura d'imposizione doganale**

La legislazione doganale svizzera si fonda sul principio dell'autodichiarazione, secondo cui il viaggiatore o la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione è tenuto, all'atto del passaggio del confine, a presentare gli animali da compagnia portati con sé all'ufficio doganale d'entrata o d'uscita e a dichiararli per l'imposizione. Occorre inoltre indicare il motivo all'origine dell'importazione o dell'esportazione.

## **3 Disposizioni veterinarie**

Le disposizioni veterinarie devono essere osservate all'atto di ogni importazione ed esportazione di animali da compagnia. A tal riguardo si rinvia all'istruzione 18.57. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna; tel. +41 (0)58 463 30 33 / e-mail: [Modulo di contatto USAV](http://Modulo_di_contatto_USAV) / sito Internet: [www.blv.admin.ch](http://www.blv.admin.ch) → Importazione ed esportazione) rilascia informazioni dettagliate in merito alle disposizioni veterinarie nonché ad eventuali obblighi di presentazione di un permesso d'importazione, ai divieti (p. es. orecchie mozzate/code recise) o alle disposizioni sulla conservazione delle specie (CITES) concernenti l'importazione e l'esportazione di animali da compagnia.

## **4 Importazione di animali da compagnia aventi come luogo di destinazione il territorio svizzero**

### **4.1 Fattispecie**

L'animale da compagnia è destinato a rimanere sul territorio svizzero. All'atto dell'importazione non sussiste pertanto l'intenzione di riesportare l'animale. Il territorio svizzero costituisce pertanto il luogo di destinazione.

### **4.2 Dichiarazone doganale per immissione in libera pratica**

Per ciascun animale da compagnia importato occorre richiedere l'immissione in libera pratica presso l'ufficio doganale d'entrata.

### **4.3 Disposizioni concernenti l'imposta sul valore aggiunto sull'importazione (imposta sull'importazione)**

#### **4.3.1 Importazione da parte di privati nel traffico turistico**

L'importazione di un animale da compagnia soggiace all'imposta sull'importazione all'aliquota normale (vedi pubblicazione 52.15). L'imposta è calcolata sul prezzo d'acquisto che il privato versa al venditore estero.

Se la persona ha ricevuto l'animale da compagnia gratuitamente, l'imposta sull'importazione viene calcolata sul valore di mercato. Per «valore di mercato» si intende il prezzo che allo stadio dell'importazione un privato dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dell'animale da compagnia al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera correnza per ottenere lo stesso animale.

#### **4.3.2 Importazione da parte di venditori esteri nel traffico turistico**

L'importazione di un animale da compagnia soggiace all'imposta sull'importazione all'aliquota normale (vedi pubblicazione 52.15). L'imposta è calcolata sul prezzo che il venditore ha versato al momento dell'acquisto, sempre che tale acquisto sia in relazione con l'importazione. Negli altri casi, l'imposta è calcolata sul valore di mercato, ovvero sul prezzo che il venditore estero dovrebbe pagare allo stadio dell'importazione a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza del bene, al momento della nascita del debito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere l'animale domestico importato.

#### **4.3.3 Altre importazioni (traffico delle merci commerciali)**

L'importazione di un animale da compagnia soggiace all'imposta sull'importazione all'aliquota normale (vedi pubblicazione 52.15). L'imposta è calcolata sul prezzo di vendita o sul valore di mercato. Per «valore di mercato» si intende il prezzo che, allo stadio dell'importazione, l'importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dell'animale da compagnia al momento della nascita del credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere lo stesso animale. In tale prezzo o valore vanno incluse le spese di trasporto, assicurazione e imposizione sino al luogo di destinazione in territorio svizzero, sempre che non siano già comprese. Per «luogo di destinazione» si intende il luogo in cui l'animale da compagnia va trasportato al momento della nascita del credito fiscale.

### **5 Importazione di animali da compagnia aventi come luogo di destinazione temporaneo il territorio svizzero**

#### **5.1 Fattispecie**

L'animale da compagnia è destinato a rimanere solo temporaneamente sul territorio svizzero. All'atto dell'importazione si è già quindi deciso di riesportare l'animale. Il territorio svizzero costituisce pertanto solo il luogo di destinazione temporaneo.

#### **5.2 Importazione di animali da compagnia che accompagnano un viaggiatore domiciliato all'estero**

Un animale da compagnia che accompagna sul territorio svizzero un viaggiatore domiciliato all'estero (vacanze, soggiorni di breve durata, transito, passeggiate ecc.) è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

#### **5.3 Importazione per l'accoppiamento**

L'animale da compagnia viene introdotto temporaneamente nel territorio svizzero a scopo di riproduzione (per l'accoppiamento). All'atto dell'importazione occorre richiedere il regime doganale di ammissione temporanea presso l'ufficio doganale d'entrata. In tale regime l'imposta sull'importazione viene riscossa con obbligo di pagamento condizionato all'aliquota normale (vedi pubblicazione 52.15) sul valore di mercato (vedi punto 4.3.1).

Se l'animale da compagnia viene asportato dal territorio svizzero entro il termine stabilito e il regime doganale di ammissione temporanea è concluso regolarmente presso l'ufficio doganale d'uscita, le spese per l'utilizzo dell'animale (p. es. per l'allevamento) soggiacciono all'imposta sull'importazione all'aliquota normale. Se per l'utilizzo non viene versata alcuna indennità o essa viene corrisposta in una forma diversa dalla prestazione pecuniaria, l'imposta sull'importazione è calcolata sull'importo che un terzo indipendente dovrebbe pagare per l'uso.

Se il regime doganale di ammissione temporanea non è concluso regolarmente, l'imposta sull'importazione diventa esigibile ed è versata al fisco.

## **5.4 Importazione per lavori**

### **5.4.1 Impiego da parte di una persona domiciliata sul territorio svizzero**

Se un animale da compagnia viene introdotto nel territorio svizzero per essere temporaneamente impiegato come animale da lavoro (p. es. animale da traino, cane da difesa, cane poliziotto, cane per non vedenti ecc.), all'atto dell'importazione occorre richiedere il regime doganale di ammissione temporanea presso l'ufficio doganale d'entrata.

Per quanto riguarda il regime doganale e l'imposta sull'importazione per l'utilizzo dell'animale da compagnia fa stato quanto menzionato al punto 5.3.

### **5.4.2 Impiego da parte di una persona domiciliata all'estero**

Un animale da compagnia importato da una persona domiciliata all'estero e da essa utilizzato come animale da lavoro sul territorio svizzero è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

## **5.5 Importazione per il trattamento veterinario**

### **5.5.1 Il veterinario o la clinica veterinaria non versano l'imposta sulle prestazioni da loro fornite sul territorio svizzero poiché l'animale da compagnia viene esportato**

Il trattamento veterinario è esente dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero se l'animale da compagnia viene riesportato e ciò può essere comprovato. Si raccomanda pertanto che, all'atto dell'importazione, il detentore dell'animale da compagnia o il suo rappresentante richieda per l'animale il regime doganale di ammissione temporanea. Se l'animale da compagnia viene nuovamente asportato dal territorio svizzero entro il termine stabilito e il regime di ammissione temporanea è concluso regolarmente, il veterinario o la clinica veterinaria possono documentare l'esportazione con i documenti doganali emessi nell'ambito di tale regime doganale.

Per quanto concerne le disposizioni procedurali si rinvia al punto 5.3.

### **5.5.2 Altro**

Un animale da compagnia importato temporaneamente per il trattamento presso un veterinario o una clinica veterinaria è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

## **5.6 Importazione per l'allevamento, l'addestramento, la formazione o l'allenamento**

Un animale da compagnia importato temporaneamente per l'allevamento, l'addestramento, la formazione o l'allenamento è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

Se, al contrario, a causa dell'esportazione le prestazioni fornite in Svizzera sono esenti dall'imposta sulle operazioni eseguite sul territorio svizzero, all'atto dell'importazione il detentore dell'animale o il suo rappresentante devono richiedere il regime doganale di ammissione temporanea (vedi punto 5.5.1).

## **5.7 Importazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli**

### **5.7.1 L'organizzatore svizzero versa una controprestazione per la partecipazione dell'animale da compagnia**

All'atto dell'importazione dell'animale da compagnia occorre richiedere il regime doganale di ammissione temporanea presso l'ufficio doganale d'entrata. In tale regime l'imposta sull'importazione viene riscossa con l'obbligo di pagamento condizionato all'aliquota normale (vedi pubblicazione 52.15).

Se l'animale da compagnia viene asportato dal territorio svizzero entro il termine stabilito e il regime doganale di ammissione temporanea è concluso regolarmente, le spese a carico dell'organizzatore soggiacciono all'imposta sull'importazione all'aliquota normale.

Per quanto concerne le disposizioni procedurali si rinvia al punto 5.3.

### **5.7.2 Altro**

L'animale da compagnia importato temporaneamente per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli è ammesso senza formalità doganali e in franchigia di tributi.

## **6 Esportazione temporanea di animali da compagnia**

### **6.1 Esportazione di animali da compagnia che accompagnano un viaggiatore domiciliato sul territorio doganale**

Un animale da compagnia che accompagna nel territorio doganale estero un viaggiatore domiciliato sul territorio svizzero (vacanze, soggiorni di breve durata, passeggiate ecc.) è ammesso all'esportazione senza formalità doganali.

All'atto della reimportazione l'animale da compagnia è esente dall'imposta.

Se, in occasione di un controllo, l'ufficio doganale d'entrata dubita che l'animale da compagnia sia stato a suo tempo esportato dal territorio svizzero, esso può richiedere al viaggiatore di comprovare la provenienza svizzera dell'animale.

### **6.2 Esportazione per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, la formazione, l'allenamento o il trattamento veterinario**

Se un animale da compagnia svizzero viene temporaneamente esportato da un privato per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, la formazione, l'allenamento o il trattamento veterinario, all'esportazione occorre richiedere il regime di ammissione temporanea.

All'atto della reimportazione dell'animale da compagnia il regime di ammissione temporanea deve essere concluso regolarmente. Le spese per l'accoppiamento, l'allevamento, l'addestramento, la formazione, l'allenamento o il trattamento veterinario soggiacciono all'imposta sull'importazione. Una parte della base di calcolo dell'imposta costituisce anche il risarcimento dei costi per la pensione dell'animale. L'imposta sull'importazione è calcolata all'aliquota normale (vedi pubblicazione 52.15).

### **6.3 Esportazione per lavori**

Un animale da compagnia temporaneamente esportato per lavori è ammesso all'esportazione senza formalità doganali. All'atto della reimportazione esso è esente dall'imposta (vedi punto 6.1).

### **6.4 Esportazione per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli**

Un animale da compagnia temporaneamente esportato per partecipare a manifestazioni sportive, esposizioni, presentazioni o spettacoli è ammesso all'esportazione senza formalità doganali. All'atto della reimportazione esso è esente dall'imposta (vedi punto 6.1).

## **7 Disposizioni penali**

Chiunque non dichiari un animale da compagnia ai fini del trattamento doganale o nasconde il vero motivo all'origine dell'importazione o dell'esportazione si rende colpevole di un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0) e alla legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20).